Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 dicembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DELL'11 DICEMBRE 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1963, n. 1759.

Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DELL'11 DICEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5,50 % « Società Edison », 6 % « Società Edison », 6 % « Società Montecatini », 6 % « Telefonica ».

(10844)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie ordinarie 6 % Trentennali, 6 % Ventennali.

(10845)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1753.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale industriale di Cesiomaggiore (Belluno).

N. 1753. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale industriale di Cesiomaggiore (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1754.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vignanello (Viterbo).

N. 1754. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vignanello (Viterbo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. **1755.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 1755. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato di lire 300.000 (trecentomila) disposto dalla defunta signora Matilde Carpani, vedova Bussi, con testamento olografo del 25 maggio 1959, depositato e pubblicato il 15 giugno 1961, numero di raccolta 2375, numero di repertorio 7002, a rogito notaio dott. Cesare Pettenazzi, residente in Soresina (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **1756.**

Erezione in ente morale della « Casa di ricovero per signore anziane decadute della città di Trieste Carlo ed Elisa Malusà Zanetti », con sede in Trieste.

N. 1756. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero per signore anziane decadute della città di Trieste Carlo ed Elisa Malusà Zanetti », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale, concentrata nell'E.C.A. di Trieste e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1963, n. 1757.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile, sito nel comune di Labico (Roma).

N. 1757 Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal sig. Bruschini Guglielmo, per il prezzo di L. 25.000, come da atto a rogito notaio dottor Orazio Trombetta di Roma, in data 19 ottobre 1960, repertorio n. 345, raccolta n. 146, un appezzamento di terreno di mq. 230, sito nel comune di Labico (Roma) contrada Santa Maria, su cui insiste parte della locale « Casa del Dopolavoro ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 1758.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento.

N. 1758. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare l'appartamento composto di cinque camere e servizi, situato al primo piano del fabbricato di nuova costruzione che sorge in Mestre, via Mestrina, lato Cà Venier, di proprietà dell'Impresa costruzioni comm. Guarise Casimiro, al prezzo di lire 9.028.800 (L. 66.000 il mq.), per destinarlo a sede della dipendente Sezione di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Vetrocoke Società per Azioni », con sede in Venezia - Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Vetrocoke Società per Azioni », con sede in Venezia Porto Marghera, via delle Industrie, 46 ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali termoelettrica Vetrocoke, ausiliaria Azotati, ausiliaria Coke, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Vetrocoke Società per Azioni », con sede in Venezia-Porto Marghera, via delle Industrie, 46, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Acquedotto De-Ferrari Galliera, Società per Azioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Acquedotto De-Ferrari Galliera, Società per Azioni, con sede in Genova, piazza Nunziata n. 6, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Isoverde Gallaneto, Lavezze, Lavagnina, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Acquedotto De-Ferrari Galliera, Società per Azioni, con sede in Genova, piazza Nunziata n. 6, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per Azioni « Rizzoli Editore - S.p.A. » - Filiale « Cartiera di Marzabotto », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per Azioni « Rizzoli Editore - S.p.A. » Filiale « Cartiera di Marzabotto », con sede in Milano, via Civitavecchia, 102, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale Cartiera di Marzabotto - Lama di Reno (Bologna), appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per Azioni « Rizzoli Editore - S.p.A. » Filiale « Cartiera di Marzabotto », con sede in Milano, via Civitavecchia, 102, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Cartiera di Germagnano - Società per Azioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Cartiera di Germagnano - Società per azioni, con sede in Torino, via Bidone n. 10, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: termoelettrica di Germagnano e idroelettrica del Colombaro, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Cartiera di Germagnano - Società per Azioni, con sede in Torino, via Bidone n. 10, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10622)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. S.p.A. », con sede in Milano, largo G. Donegani, 1-2, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: termoelettrica di Cesano Maderno, termoelettrica a recupero di Cengio, termoelettrica IAC di Piacenza, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. S.p.A. », con sede in Milano, largo G. Donegani n. 1-2, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10621)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « S.A.V.A. » Società Alluminio Veneto per Azioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

Vista l'istanza presentata dalla Società « S.A.V.A. Società Alluminio Veneto per Azioni, con sede in Roma, via Ludovisi, 46, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali termoelettrica Fabbrica Allumina (in contropressione) e impianto idroelettrico di Zevio, appartenenti alla Società predetta,

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « S.A.V.A. » Società Alluminio Veneto per Azioni, con sede in Roma via Ludovisi n. 46, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10623)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per Azioni Idroelettrica Liri Cartiera di Avezzano, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per Azioni Idroelettrica Liri Cartiera di Avezzano, con sede in Roma, via Tomacelli n. 139, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali Pratofranco in Canistro e cartiera di Avezzano (L'Aquila), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per Azioni Idroelettrica Liri Cartiera di Avezzano, con sede in Roma, via Tomacelli n. 139, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10624)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « SINCAT - Società Industriale Catanese Società per Azioni », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « SINCAT - Società Industriale Catanese Società per Azioni », con sede in Palermo, via Costantino Nigra, 3, ai sensi dello art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali termoelettriche (SAI e CT1) ubicate nello stabilimento SINCAT di Priolo-Melilli (Siracusa), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « SINCAT Società Industriale Catanese Società per Azioni », con sede in Palermo, via Costantino Nigra, 3, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo De Rito, nato a Drapia (Catanzaro) il 9 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 9 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(10323)

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Diritto internazionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10843)

Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Chimica fisica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10841)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Scienza dei metalli » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino, è vacante la cattedra convenzionata di « Scienza dei metalli » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 10 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,41	622,40	622,42	622,40	622,41	622,42	622,40	622,41	622,41
$ Can.	577,14	577,15	577 —	576,95	576,80	577,07	576,975	577,15	577,20	577 —
Fr. Sv.	144,20	144,20	144,205	144,2225	144,18	144,19	144,215	144,20	144,19	144,21
Kr. D.	90,21	90,21	90,20	90,19	90,12	90,21	90,1975	90,22	90,21	90,20
Kr. N.	86,95	86,97	86,97	86,96	86,95	86,96	86,97	86,98	86,97	86,95
Kr. Sv.	119,83	119,83	119,82	119,8225	119,75	119,82	119,825	119,80	119,83	119,80
Fol.	172,76	172,76	172,73	172,74	172,70	172,76	172,73	172,77	172,75	172,75
Fr. B.	12,48	12,49	12,4925	12,49125	12,485	12,49	12,491	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127 —	127,01	126,9925	126,925	127,03	126,99	127,02	127,02	127,02
Lst.	1740,71	1740,30	1740,55	1740,375	1740 —	1740,65	1740,50	1740,70	1740,67	1740,25
Dm. occ.	156,70	156,68	156,68	156,67	156,65	156,69	156,668	156,67	156,69	156,67
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,0975	24,05	24,10	24,0965	24,07	24,09	24,09
Escudo Port.	21,72	21,73	21,75	21,71	21,70	21,72	21,7075	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 10 dicembre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,125
Redimibile 3,50 % 1934	91,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,962
1 Franco svizzero	144,219
1 Corona danese	90,194
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,824
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	126,991
1 Lira sterlina	1740,437
1 Marco germanico	156,669
1 Scellino austriaco	24,097
1 Escudo Port.	21,709

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 8 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di maturità scientifica o artistica, di istituto nautico, di istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2a) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o da rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste

dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale, giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove e della sede o delle sedi sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a Ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e grafica, e il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e an notata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civile Sezione 2ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200;

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di portò.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munito delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico disegnatore, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1963
Registro n. 84 *Difesa-Marina, foglio n.* 128.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana: svolgimento di un tema attinente alle materie tecniche.

2. Matematica: risoluzione di due problemi, di cui uno di aritmetica ed algebra e l'altro di geometria o di trigonometria, secondo il programma della prova orale.

3. Prova facoltativa di lingue estere: traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVA GRAFICA

a) Disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

PROVA ORALE

A) *Matematica.*

I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi; calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità fra grandezze Regola del tre semplice e del tre composto. Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazione e semplificazione di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori di lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado; problemi di primo grado.

Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso dell etavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana, rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianza dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette; misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circoscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) *Fisica e chimica.*

Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi; rigidi. Macchine semplici. Gravità; centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Conservazione dell'energia. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrotecnica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni.

Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) *Nozioni tecniche particolari.*

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi, registri di classificazione.

Navi in legno. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura, centro velico.

Navi in ferro. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi; resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Rame, bronzo, ottone, zinco, legname, resine, pitture, ferro, acciaio, ecc. per costruzioni navali.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per fasi semplici di costruzione.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave.

Propulsori. Motrici principali, nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

D) Cenni sul testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 12 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto
nato a (provincia di)
il e residente in
(provincia di) via
n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio diploma conseguito presso in data ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua (5);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, grafica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: .

Data . . .

Firma (6) . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova».

(10525)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di «Figura disegnata» nel Liceo artistico di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di «Figura disegnata» nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra: prof. Miele Francesco).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21º anno di età e non superato il 40º, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1963.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazoni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi ri-

spettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 253

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura disegnata » nei Licei artistici

(« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963)

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, è previsto un esame colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei. Inoltre dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno di ornato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(10199)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Ornato disegnato nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra: prof. Maiocchi Antonio).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 247.

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Ornato disegnato » nei Licei artistici

(« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963)

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, è previsto un esame colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei. Inoltre dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno di ornato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(10202)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1963 del Ministero di grazia e giustizia, ha pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1963, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 202, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 31 agosto 1961.

(10804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11685 del 3 ottobre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1961;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 534 del 27 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 14 giugno 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

	Candidato	Punti
1.	Berardis Emilio	punti 57,533
2.	Papalini Guido	» 56,294
3.	De Carolis Domenico	» 53,625
4.	Arieti Italo	» 53,016
5.	Zonghi Luciano	» 52,455
6.	Lubin Lubino	» 52,257
7.	Monorchio Vincenzo	» 51,455
8.	Rossi Cosmo	» 51,149
9.	Battistelli Franco	» 50,667
10.	Valentini Fernando	» 50,604
11.	Santori Francesco	» 50,562
12.	Vitali G. Batta	» 50,085
13.	Lepri Lamberto	» 50,073
14.	Perugini Pietro	» 49,667
15.	Mezzera Mario	» 49,293
16.	Gammarota Raffaele	» 48,711
17.	Zacchini Fulvio	» 48,594
18.	Pedriali Lanfranco	» 48,581
19.	Tanini Roberto	» 47 —
20.	Fusi Aldo	» 46,720
21.	Terenzi Fernanda	» 46 —
22.	Bellini Ugo	» 45,090
23.	Sandonato Salvatore	» 44,500
24.	Bollanti Giorgio	» 43,640
25.	Frezza Sergio	» 43,175
26.	Ranucci Alberto	» 41 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111 del 15 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1961;

Visto l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Berardis Emilio: condotta di Cellere;
2) Papalini Guido: condotta di Castiglione in Teverina (1ª condotta);
3) De Carolis Domenico: condotta di Villa San Giovanni in Tuscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 15 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(9837)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 834 del 30 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962:

1) Loro Piceno: 2ª condotta;
2) Montecavallo: condotta unica;
3) Porto Recanati: 2ª condotta;
4) Sanginesio: condotta di Pian di Pieca;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto n. 1282 del 12 luglio 1963;

Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori della Commissione predetta;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 834 del 30 marzo 1963:

1.	Bartomioli Dionisio	punti	60,383	su 100
2.	Cinfleconi Sandro Rosario	»	56,177	»
3.	Pecora Luciano	»	52,732	»
4.	Torelli Antonio	»	51,560	»
5.	Cioti Sabatino	»	50,679	»
6.	Bravetti Marcello	»	49,807	»
7.	Ridolfi Eligio	»	49,357	»
8.	Sparvoli Giovanni	»	48,725	»
9.	Branciari Cesare	»	48,116	»
10.	Poloni Mario	»	48,000	»
11.	Senigagliesi Pio	»	45,649	»
12.	Cupaiolo Ennio	»	44,775	»
13.	Paciaroni Enrico	»	43,975	»
14.	Panti Giancarlo	»	42,075	»
15.	Pedriali Lanfranco	»	41,400	»
16.	Salvi Silvano	»	40,566	»
17.	La Porta Filippo	punti	39,932	su 100
18.	Santori Francesco	»	39,800	»
19.	Palumbo Ugo	»	39,225	»
20.	Ubaldi Mario	»	38,857	»
21.	Tesei Paolo	»	36,500	»
22.	Tesei Giuseppe	»	36,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 novembre 1963

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3852 di data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1962, bandito con proprio precedente decreto n. 834 del 30 marzo 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bartomioli Dionisio: Porto Recanati (2ª condotta);
2) Cianficconi Sandro Rosario: Loro Piceno (2ª condotta);
3) Pecora Luciano: Sanginesio (condotta di Pian di Pieca);
4) Torelli Antonio: Montecavallo (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 novembre 1963

Il medico provinciale: BORROMEI

(10178)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.